



^M
11005 / 2011

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE

R.G.N. 7359/2009

Cron. *11005*

Rep. *3305*

Ud. 30/03/2011

PU

contributo
unificato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7359-2009 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Busetto Francesca, Bianchini Alfredo giusta delega a margine del ricorso;

2011

850

- **ricorrente** -

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato

CASSAZIONE *net*

CAFFARELLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORZA ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIVELLATO FERDINANDO giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

[redacted] ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 1319/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, SEZIONE 4° CIVILE, emessa il 02/07/2008, depositata il 09/10/2008 R.G.N. 1010/2005;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato Busetto Francesca;

udito l'Avvocato Giardiello Enzo (per delega dell'Avv. Gelli Paolo);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo che ha concluso con l'inammissibilità, in subordine il

rigetto del ricorso.





La Corte,

rilevato che:

con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Venezia ha confermato la prima sentenza che aveva condannato il medico prof. [] al risarcimento dei danni in favore del [] per responsabilità professionale costituita dall'aver prescritto un'errata terapia (in particolare l'assunzione di un determinato farmaco) che aveva cagionato al paziente gravi danni alla vista, rimettendo la causa in istruttoria per la liquidazione del danno;

il ricorso del [] è svolto in quattro motivi;

rispondono con controricorso il [] e le []

[]

il [] ed il [] hanno depositato memorie per l'udienza;

il primo motivo critica la sentenza nel punto in cui ha riconosciuto sussistere il nesso di causalità tra l'attività svolta dal professionista ed i danni lamentati dalla vittima, soprattutto con riferimento a prescrizioni del farmaco da parte di medici diversi dal []

il secondo motivo censura la sentenza per essersi limitata ad accertare la causalità astratta, senza aver proceduto ad accertare quella concreta (ossia, che l'attore fosse effettivamente affetto da maculopatia, che questa fosse effettivamente dipesa dall'assunzione dello specifico farmaco prescritto dal [] che il farmaco fosse stato assunto in



modo prolungato e che questa prolungata assunzione fosse da ascrivere alla condotta del [];

il terzo motivo sostiene che la sentenza avrebbe omissis, nell'affermare il mancato assolvimento dell'obbligo di informazione, di considerare "la natura occasionale e diluita" delle prestazioni del prof. [];

il quarto motivo si riferisce al punto in cui la sentenza rigetta l'eccezione di prescrizione perché la malattia si manifestò solo alla fine del 1993 ed il ricorrente sostiene che mancherebbe la prova (a carico dell'attore) della circostanza

osserva che:

i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

sono inammissibili laddove tendono, in sede di legittimità, ad una nuova valutazione della prova e ad un diverso accertamento dei fatti;

sono infondati laddove lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione;

infatti, quanto al nesso causale, la sentenza pone in evidenza che: il professionista non ha mai posto in discussione né l'affezione da parte dell'attore della maculopatia, né il rapporto eziologico tra questa malattia e l'assunzione dello specifico farmaco prescritto dal [] a tal riguardo è dato conto della comparsa di risposta del medico in primo grado; la derivazione causale in questione è dimostrata dalla documentazione medica prodotta dall'attore;



inoltre, la sentenza contiene la decisiva e corretta affermazione secondo cui l'eventuale responsabilità di altri medici che abbiano prescritto o fornito il farmaco in questione non esclude la responsabilità concorrente e solidale del , il quale non ha fornito la prova che quelle condotte furono da sole sufficienti a cagionare il danno; quanto alla causalità astratta e concreta alla quale fa riferimento il secondo motivo, occorre ribadire che la sentenza di condanna generica pronunciata nel corso di un giudizio di risarcimento del danno aquiliano di norma presuppone il positivo accertamento del nesso di causalità cosiddetta "materiale" ("ex" art. 40 c.p.) tra la condotta e l'evento produttivo di danno, sicché nel successivo giudizio sul "quantum" resta da accertare soltanto il nesso di causalità cosiddetta "giuridica" ("ex" art. 1223 cod. civ.) tra l'evento di danno ed i pregiudizi che ne sono derivati (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 3357/09); quanto all'obbligo d'informazione ed all'onere della relativa prova basta ricordare che la responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione (Cass. n. 2847/10);



quanto alla prescrizione ed alla sua decorrenza, la sentenza effettua un compiuto accertamento in ordine all'epoca in cui si manifestò e fu diagnosticata la malattia e furono compiuti gli atti interruttivi;

in conclusione, non manifestandosi alcun vizio di legittimità, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere il [] delle spese sopportate nel giudizio di cassazione (l'atto della [] spa aderisce al ricorso del Bassi e ne chiede l'accoglimento),

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del [], che liquida in complessivi € 2200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011

L'Estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 19 MAG 2011

Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA